

PRELATURA PERSONALE: PROBLEMI E DUBBI

Alcuni anni fa, esattamente nel 1989, siamo stati invitati caldamente a leggere e recensire un testo sul tema delle prelature personali¹.

L'incontro e lo studio di quella pubblicazione ha lasciato in noi la curiosità di entrare in modo più profondo dentro una questione che, a nostro avviso, non appariva ancora sufficientemente chiarita e definitivamente risolta.

Lo stimolo all'approfondimento si è accresciuto anche successivamente, grazie ad altre pubblicazioni avvenute per lo più per opera di studiosi aderenti all'*Opus Dei*².

Ogni loro studio recente, relativo alla problematica delle prelature personali o almeno ad alcune questioni più rilevanti, rimanda o fa riferimento preciso al pensiero di G. LO CASTRO³.

¹ Si tratta di G. LO CASTRO, *Le prelature personali. Profili giuridici*, Milano 1988. Su tale pubblicazione è apparsa una nostra recensione in *Gregorianum* 74 (1993) 386-388.

² Ci si riferisce principalmente a: A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali e l'Opus Dei. (A proposito di una monografia di G. Lo Castro)*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 157-175; J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 467-491; A. DE FUENMAYOR, V. GOMEZ IGLESIAS, J.L. ILLANEZ, *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei. Storia e difesa di un carisma*, Milano 1991.

³ Cf. A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 157-175; J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 487, nt. 83; A. DE FUENMAYOR, *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 2), 650, nt. 63; 664, nt. 90.

Questo ci fa arguire che viene dato molto affidamento all'impostazione e alle considerazioni di tale autore, che vengono valutate in qualche modo conclusive di un dibattito piuttosto acceso fra studiosi⁴. Tuttavia, pur dando atto all'ampiezza e all'articolazione di quello studio, non tutte le questioni e le ambiguità relative al grosso tema delle prelature personali sembrano essere definitivamente fugate.

Essendo la natura stessa di questa prelatura personale problema di Chiesa, sembra opportuno, per la vita ecclesiale, esporre alcune nostre considerazioni, che ci auguriamo utili alla ricerca teologico-canonica.

Procederemo in tre momenti.

Dapprima ci chiederemo se la prelatura personale è una nuova struttura appartenente alla costituzione gerarchica della Chiesa.

Poi vedremo se i fedeli della prelatura personale sono «*Communitas fidelium*» analoga a quella che forma la Chiesa particolare. La ricerca verterà attorno alla tematica della collocazione dei laici nella prelatura personale.

Infine ci chiederemo se l'unica prelatura personale oggi esistente, quella dell'Opus Dei, debba essere intesa come facente parte della costituzione gerarchica della Chiesa.

⁴ Questa impressione viene alimentata dalla recensione di A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali e l'Opus Dei* (cf. nt. 2), 157-175.

I. PRELATURA PERSONALE: NUOVA STRUTTURA APPARTENENTE ALLA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA?

Questa sembra essere la domanda di maggior rilievo, che appare come quella fondamentale, in relazione alla prelatura personale.

Trovare elementi, che facciano convergere gli studiosi attorno ad una soluzione comune e condivisa, sarà impresa molto difficile.

Mettere, tuttavia, in luce alcuni dubbi, che contribuiscano a puntualizzare la ricerca, non dovrebbe apparire del tutto inutile.

Le posizioni dottrinali sono due e si manifestano come opposte⁵. Non sembra molto opportuno entrare in merito al numero dei sostenitori⁶. Nella prospettiva della ricerca scientifica sarebbe più esatto guardare ai diversi contributi per poter scoprire nuovi elementi che aiutino l'approfondimento della riflessione sulla tematica delle prelature personali.

⁵ Questo è quanto sostiene lo stesso G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 23-25, 27-34; e altri come: J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 475, A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 157-159.

⁶ Non vedremmo come elemento di grossa rilevanza scientifica distinguere tra settore minoritario e dottrina maggioritaria. Cf. A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 157. Più che al numero dei sostenitori, la validità delle posizioni è rapportabile alla correttezza del metodo e alla forza delle ragioni che vengono addotte. I nomi di quanti appartengono al «limitato settore dottrinale» si possono vedere in G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 30-31, nt. 8 e 9.

1) *Le ragioni del dubbio*

Riteniamo opportuno affermare immediatamente che il Concilio non si è posto il problema della natura della prelatura personale. Pur avendone auspicato la costituzione nel Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri (*PO* 10), non è entrato nel merito della questione. E neppure ha accennato a tale problematica quando nel Decreto sull'attività missionaria della Chiesa, per due volte, in nota, ha rimandato a tale testo⁷.

Perciò, nessuna risposta esplicita in merito alla natura di detta istituzione può venir offerta dai documenti del Vaticano II.

Neanche il Codice, pur avendo operato scelte che appaiono orientate verso una soluzione definitiva, fornisce risposte esplicite sulla natura e sulla collocazione ecclesiale delle prelature personali.

Quanto invece è stato pubblicato in merito ai lavori della Commissione di revisione del Codice, ci dà modo di apprendere, da una parte che il problema è stato posto più volte, e, dall'altra, che dalla stessa Commissione non è stata offerta alcuna soluzione esplicita.

Cercheremo di vedere se, da quanto è stato finora pubblicato su *Communicationes*, si possano almeno mettere in evidenza i tratti che consentano di identificare l'orientamento che ha guidato il legislatore alla promulgazione del Codice e a scegliere in esso una data collocazione per l'istituto delle prelature personali.

Elementi decisivi per la soluzione della questione, a nostro parere, possono essere individuati soprat-

⁷ Cf. AG 20 e 27.

tutto nei documenti del magistero scritti o pubblicati negli anni 1982-1983.

2) *I Documenti dal 1965 al 1973*

Il Concilio parla esplicitamente delle prelature personali in *PO 10*. Lo fa in maniera rapidissima, in un contesto nel quale auspica un'attenzione maggiore all'evangelizzazione da attuarsi con strutture adeguate e con il relativo impegno.

In tale documento si tratta delle prelature personali nel Cap. II: *Il Ministero dei presbiteri*, al terzo punto, dove viene affrontata la questione della distribuzione dei presbiteri e delle vocazioni sacerdotali.

Nella nota 4 di *AG 20* viene citato *PO 10* e viene prevista la possibilità di costituire le prelature personali per rendere più facili opere pastorali peculiari a favore di diversi gruppi sociali.

La stessa cosa viene prospettata alla nota 28 di *AG 27*.

In *AG 20* le prelature personali sono ben distinte dalle Chiese particolari e sembrano funzionali alla costituzione di un'unica comunità nella Chiesa particolare.

AG 27 parla degli Istituti missionari «ai quali la Santa Sede affidò immensi territori da evangelizzare» in vista di una formazione di una Chiesa particolare e nella quale continuano a prestare la loro opera in collaborazione fraterna. In questo numero viene aperto il discorso anche sulle prelature personali e su altre istituzioni analoghe, che sono presentate come funzionali alla costituzione di una Chiesa particolare.

Il contesto nel quale sono chiamate in causa le prelature personali ha un certo rilievo. Da esso possono emergere alcune indicazioni utili. Pare che il riferi-

mento teorico fosse quello della prelatura personale della «Mission de France»⁸.

Alcuni documenti applicativi dei testi del Concilio ritornano sul tema.

Parla per primo delle prelature personali il M.P. *Ecclesiae Sanctae*, I°, 4, datato il 6 agosto 1966.

L'articolo che ci interessa è posto nel titolo che tratta di: «Distribuzione del clero e aiuti da fornirsi alle diocesi». Esso è applicativo di *CD* 6 e *PO* 10.

Il testo, pur entrando nel merito e specificando in modo più ampio e delineando in maniera più precisa la nuova struttura, ripete sostanzialmente quanto detto in *PO* 10 e in *AG* 20 e 27⁹.

La Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, del 15 agosto 1967, al n. 49, torna sul tema delle prelature, senza tuttavia precisare di che tipo di struttura si tratti¹⁰.

⁸ Così infatti asserisce J. MANZANARES, *De praelaturae personalis origine, natura et relatione cum iurisdictione ordinaria*, in *Periodica* 69 (1980) 392, 394-396, 397, 410-412 e G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 2-3 con nt. 3.

⁹ Cf. AAS 58 (1966) 760-761. Non ci pare si possa dire che «il disporre che i laici potessero dedicarsi alla prelatura (...) è sicuro indizio che il Legislatore d'attuazione si pose subito il problema della loro partecipazione (...) alla composizione organica della prelatura (...) e lo risolse in senso positivo»: G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 136.

¹⁰ Cf. AAS 59 (1967) 901. Non viene data alcuna specificazione al termine *prelatura*. In questo documento potrebbe trattarsi perciò anche della *prelatura territoriale* che nel CIC è posta sotto il titolo delle Chiese particolari. J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 471-472, e G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 6, attribuiscono invece a questo testo la competenza della Sacra Congregazione per i vescovi sulle prelature personali. E sembrano farlo sostenuti dalla nota 15 del documento in

Afferma invece in maniera esplicita essere «di pertinenza di questa Congregazione (per i vescovi) tutto ciò che spetta alla Santa Sede circa le prelature personali» la Costituzione Ap. *Pastor Bonus*, al n. 80. Tale disposizione viene espressa dopo l'articolo che affronta il problema della collaborazione della medesima Congregazione con i vescovi in vista dell'attuazione del retto esercizio del loro ufficio pastorale. Sotto questa angolatura la Congregazione per i vescovi potrebbe diventare competente anche nei confronti di strutture la cui finalità è quella di cooperare con le Chiese particolari per una maggiore incisività dell'e-vangelizzazione, come appunto viene chiesto alle prelature personali. Da notare che, in maniera evidente, non si parla delle prelature territoriali per la sola ragione che queste rientrano nella figura delle realtà equiparate alle Chiese particolari. Questo documento è del 20 novembre 1988. È l'ultimo atto con il quale il Sommo Pontefice interviene in relazione alla competenza della Congregazione per i vescovi sulle prelature personali. Abbiamo manifestato in questo luogo la nostra considerazione perché, anche se siamo andati oltre i termini del tempo in esame, non avremmo avuto occasione di parlarne più tardi.

Il Direttorio sul ministero pastorale dei vescovi *Ecclesiae Imago*, del 22 febbraio 1973, ne tratta al n. 172. Pare però che questo testo, pur citando in nota, insieme a CD 23 e 43, anche PO 10, ES, I, 4, parli di prelature personali nelle due fattispecie (Vicariato castrense e diocesi rituale), che non fanno dubitare circa la loro equiparazione alla Chiesa particolare. Il testo

esame. Tale nota cita CD 42, che parla di prelati o vescovi preposti a uffici di coordinamento.

dice, infatti, risultare chiaro «che può esistere una Chiesa particolare *personale* o *rituale*»¹¹.

Il problema, perciò, non sta nel fatto che nell'organizzazione ecclesiastica possono esistere solo le Chiese particolari territoriali. Accanto alle diocesi esistono anche altre istituzioni ad esse assimilate (cfr. can. 372, § 2)¹². Il dubbio sta nel fatto che le prelature personali possano rientrare nel numero di tali istituzioni¹³.

Questo documento pare perciò escludere il riferimento a prelature personali che non abbiano la natura di Chiesa particolare o che ad essa non siano equiparate. Qualora ci fosse un serio dubbio circa l'uguaglianza della sostanza, anche se a queste due realtà venisse attribuito lo stesso nome, non sarebbe corretto concludere ipotizzando che si tratti della stessa cosa.

¹¹ Cf. *Enchiridion Vaticanum* 4/2223. In un equivoco di un certo rilievo incorre il volume «*Indici Generali*», della serie «*Enchiridion Vaticanum*», a pag. 1097. Il redattore include il Prelato tra gli equiparati al vescovo diocesano e cita il can. 381, § 2, il quale, a sua volta, rimanda al can. 368. Quest'ultimo parla in maniera specifica di prelatura territoriale e non genericamente di prelatura.

¹² Cf. J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 478-482.

¹³ Nel termine *prelatura* c'è l'ambiguità di indicare due realtà, una assimilata alla Chiesa particolare e una del tutto diversa. Non sempre questa distinzione viene ricordata negli studi pubblicati. Cfr. ID., *De fine ut elemento distinctionis inter entia institutionalia et associativa*, in AAVV., *Das Konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI^o, Internationales Kongress für kanonisches Recht*, St. Ottilien 1989, 202.

3) *Tentativo di individuare la linea direzionale dei lavori della commissione*

Il CIC ha collocato le prelature personali nel Libro II^o, Parte I^a, dove tratta in modo generale dei fedeli, in un titolo specifico, il quarto, che comprende i cann. 294-297.

Questo è un dato di fatto di particolare rilievo. Tale posizione pare essere il risultato di un iter combattuto e sofferto, che presenta tuttavia le caratteristiche di una certa linearità.

Avremmo preferito non andar a rivedere considerazioni, stimoli e ragioni della Commissione Pontificia per la revisione del Codice, quelle finora pubblicate su *Communicationes*, e rimandare a studi precedenti, anche se di opposta interpretazione¹⁴. Ma siamo stati a nostra volta spinti, proprio a partire dalle considerazioni offerte da tali studiosi¹⁵, a cercare personalmente quanto scritto nelle sintetiche esposizioni della Segreteria per poter manifestare in modo più attento e documentato anche le nostre riflessioni e le nostre domande.

Non intendiamo inoltrarci nel compito di operare ed esporre un'analisi dettagliata dei lavori della Commissione. Ci pare maggiormente opportuno esternare, in maniera piuttosto sintetica, le nostre considera-

¹⁴ A titolo di esempio citiamo da una parte G. GHIRLANDA, *De differentia praelaturam personalem inter et ordinariatum militarem seu castrensem*, in *Periodica* 76 (1987) 226-236; e dall'altra J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 472-482. Ci ha sorpreso non aver trovato considerazioni sui lavori della Commissione nel testo di G. LO CASTRO.

¹⁵ In particolare ci hanno incuriosito le affermazioni forti di G. GHIRLANDA, *De differentia* (cf. nt. 14) 231-233 e di G. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 472, nt. 19.

zioni su quelle che ci sembrano le tre tappe più rilevanti dell'itinerario che ha condotto alla promulgazione del Codice. La prima arriva fino allo schema del 1977. La seconda, relativa ai lavori di revisione dello schema del 1977, si protrae fino al 1981. La terza parte dai lavori della Plenaria (ottobre 1981) e si conclude con la promulgazione del Codice.

a) Nella prima sessione del Gruppo di studio sulla *Sacra Gerarchia*, che ha avuto luogo dal 24 al 28 ottobre 1966¹⁶, sembra fosse generalmente accettata l'idea dell'equiparazione tra prelatura personale e Chiesa particolare. Questo sembrava fosse pacifico almeno in relazione al tema dell'incardinazione dei chierici. Infatti, davanti alla considerazione di equiparazione esposta da due consultori, sembrano essere tutti d'accordo¹⁷.

L'idea dell'equiparazione delle prelature personali alle Chiese particolari continua ad essere proposta dal Segretario aggiunto anche nella seconda seduta, tenutasi l'anno successivo. Stando a quanto riferisce *Communicationes*, non si riscontra più un consenso condiviso da tutti attorno a quell'idea. Anzi, sembra prendere consistenza proprio la posizione che mette in discussione il concetto di equiparazione¹⁸.

Anche nella terza e nella quarta sessione si parte dal concetto di equiparazione, al quale viene però aggiunta la possibilità di eccezione: «Nisi ex rei natura

¹⁶ Cf. *Comm.*, 16 (1984) 158.

¹⁷ «De hac mutatione textus omnia membra consentiunt»: *Ibid.*, 160.

¹⁸ Cf. *Comm.*, 17 (1985) 92-94. La sessione ha avuto luogo dal 3 all'8 aprile 1967.

aut sermonis contextu aliud appareat»¹⁹. In tal modo si giunge a dire che l'equiparazione non è scontata.

Sembra si possa notare il passaggio da una iniziale assoluta convinzione di equiparazione ad una affermazione condizionata.

L'inciso appena ricordato ci induce a pensare che la figura della prelatura personale sia quasi portatrice di un'ambiguità costituzionale, la quale non consente di collocare tale prelatura in maniera decisa e definitiva tra le figure equiparate alla Chiesa particolare.

Le sintesi dei lavori del Gruppo di studio, finora pubblicate, non ci consentono di rilevare cose diverse da quanto finora abbiamo fatto²⁰.

b) Dall'ottobre 1979 inizia la revisione dello schema del Codice pubblicato nel 1977.

L'argomento delle prelature personali viene affrontato nelle sedute del 10 e 11 marzo 1980.

La posizione che sosteneva l'equiparazione delle prelature personali alla Chiesa particolare sembra ancora meno certa. Aumentano le considerazioni dubbiose in proposito e sembrano rafforzarsi le clausole restrittive.

Come prima constatazione è da prendere atto che l'espressione è ambigua: «La prelatura personale può essere di vario tipo»²¹. Sotto lo stesso termine potrebbero nascondersi entità molto diverse tra loro.

Come seconda considerazione, che si manifesta conseguente a quella appena espressa, si riafferma

¹⁹ *Comm.*, 18 (1986) 59-69, 100, 112-113. Le sessioni si sono tenute dal 4 al 7 dicembre 1967 e dal 4 al 7 marzo 1968.

²⁰ Cf. *Comm.*, 3 (1971) 190 e 4 (1972) 40-42.

²¹ *Comm.*, 12 (1980) 277 e anche 280.

che per scoprire la natura della prelatura bisogna guardare alla sua realtà costituzionale e alle disposizioni del diritto²².

Durante lo stesso incontro, da parte di due consultori, viene addirittura manifestata e sostenuta la proposta di una conferenza episcopale, la quale chiedeva di collocare i canoni riguardanti la prelatura personale nel titolo relativo alle associazioni dei fedeli, «non potendo essere equiparate ad una Chiesa particolare»²³.

Il Relatore e il Segretario «notano che: nei canoni non si afferma che la prelatura personale è uguale ad una diocesi o Chiesa particolare “pleno iure”: c'è soltanto una parziale equiparazione giuridica»²⁴.

La discussione non porta ad un accordo di opinioni.

Perciò, «Si viene alla votazione: 5 consultori approvano il testo; 2 sono contrari. Per quanto riguarda il luogo, 4 contro due preferiscono che il testo rimanga dove è; 1 si astiene»²⁵.

In questa fase di verifica sembra crescere il divario sia circa il concetto di equiparazione delle prelature personali alla Chiesa particolare, sia in merito alla collocazione delle prime accanto alla seconda nel Codice.

Il 16 luglio 1981 la Pontificia Commissione per la revisione del Codice invia a tutti i membri della Commissione una «Relazione» che offriva in sintesi le considerazioni e le critiche, fatte dalle diverse realtà ecclesiali interpellate, allo schema del Codice insieme

²² *Ibid.*, 276.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*, 280.

²⁵ *Ibid.*, 281.

con le risposte elaborate dalla Segreteria e dai consul-tori a quelle stesse obiezioni²⁶.

Da tale pubblicazione possono essere facilmente rilevati dubbi considerevoli circa la collocazione delle prelature personali nella struttura gerarchica della Chiesa.

Dieci Padri esprimono perplessità sulla proposta di inserire tale istituzione nel titolo riguardante le Chiese particolari e sull'idea di una loro equiparazione ad esse. Due di loro propongono che le prelature personali siano collocate nella Parte III^a del Libro II^o, dove si tratta de «Gli Istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica»²⁷.

La Segreteria nella risposta offre alcuni preziosi indirizzi.

Ne evidenziamo tre:

1) propone di sostituire l'espressione «portio populi Dei» con «christifidelium coetus», per eliminare, attraverso tale cambiamento, ogni dubbio circa l'assimilazione delle prelature personali alla Chiesa particolare²⁸;

2) le prelature personali possono avere soltanto un'equiparazione assai limitata alla Chiesa particolare; si tratta di un'equiparazione espressa con clausole molto restrittive²⁹;

3) la potestà del Prelato non può mai essere piena³⁰.

²⁶ Cf. *Comm.*, 14 (1982) 116.

²⁷ Cf. *ibid.*, 201-202.

²⁸ Cf. *ibid.*, 202-203.

²⁹ «Pro praelaturis et contra personalibus tantummodo datur valde limitata aequiparatio (...). Agitur enim de aequiparatione mediantibus clausulis sat restrictivis»: *ibid.*, 203.

³⁰ «Potestas huius praelati plena numquam esse potest»: *ibid.*, 203.

Ci pare che queste tre affermazioni, da una parte tentino di usare espressioni che sembrano accogliere la sostanza delle obiezioni, dall'altra paiano indirizzate a non dare molto rilievo alle stesse per non rimettere in discussione tutta la questione, perché la Segreteria riteneva che tale problematica fosse già stata trattata in maniera particolarmente ampia³¹.

c) Nell'Assemblea Plenaria della Pontificia Commissione per la revisione del Codice, che ha avuto luogo a Roma dal 21 al 28 ottobre 1981, è stata affrontata in maniera specifica anche la tematica delle prelature personali.

La recente pubblicazione degli Atti ci consente qualche considerazione.

La prima: il tema delle prelature personali ha avuto uno spazio particolare. Su di esse verteva la quinta questione³².

La seconda riflessione: il tema fu molto dibattuto³³. Non fu ritenuto opportuno esaurire discussione e votazioni in una sola giornata. Fu deciso di votare il giorno successivo per dar modo ai Padri di riflettere e documentarsi maggiormente³⁴.

La terza considerazione è relativa al contenuto. La maggioranza non accetta l'idea che «nella prelatura personale ci sia una vera Chiesa particolare»³⁵.

³¹ Cf. *ibid.*, 202.

³² Cf. PONT. CONS. DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS. *Congregatio Plenaria (diebus 20-29 octobris habita)*, Typis Pol. Vaticanis 1991, 376: «5° Quaestio: Ad cann. 335-339. De praelatura personali».

³³ Cf. *ibid.*, 376-392 e 399-417.

³⁴ Cf. *ibid.*, 392.

³⁵ Così si è espresso il Vescovo Castillo Lara: «Praeprimis in nostra intentione sub praelatura personali datur vera Ecclesia par-

Questo è il nucleo attorno al quale si è fatta più accesa la discussione.

I Padri manifestano grosse perplessità sulle conclusioni della Segreteria che intendeva le prelature personali assimilate o equiparate alle Chiese particolari³⁶. La grossa differenza tra le due realtà viene rilevata dal fatto che l'appartenenza alla Chiesa particolare è determinata da fattori oggettivi, tra i quali il principio della territorialità, mentre l'elemento che fa entrare un fedele nella prelatura personale è legato a scelte dirette di carattere soggettivo³⁷.

Questa argomentazione avvia ad una successiva considerazione. Nei canoni proposti, manca una terminologia precisa. Sotto il termine «prelatura personale» si trovano due realtà del tutto diverse: una che ha le caratteristiche delle Chiese particolari e una che contiene elementi che la fanno rientrare tra le associazioni³⁸. Nella formulazione dei canoni, quindi, si coglie una sorta di *principio consociativo*, dal quale deriva che la prelatura personale, che non può essere

ticularis quia dantur tria elementa quae efformant saltem iuridice Ecclesiam particularem: pastor, presbyterium et populus»: *ibid.*, 387.

³⁶ La voce più forte è quella del Card. Ratzinger, che si fa portavoce di altri (secondo il Card. Felici sono 10; secondo il testo dovrebbero essere 15). Dalla parte opposta si trovano invece schierati i Cardd. Baggio, Rosales, König, Rugambwa e il vescovo Castillo Lara segretario della Commissione: cf. *ibid.*, 376, 381-385, 387, 409-410, 414-417.

³⁷ Cf. *ibid.*, 377-378, nt. 6; 388-389, 402.

³⁸ «Ex dictis sequitur schema Codicis sub nomine praelaturae personalis duas res toto coelo diverso miscere, indolem nempe Ecclesiae particularis et sat diversam indolem consociationum liberarum ad fines apostolicos institutarum»: *ibid.*, 377.

considerata equiparata alla Chiesa particolare, appare come un'associazione³⁹.

La votazione viene compiuta seguendo ciascun punto in discussione. Sono mancati risultati plebiscitari, ma si è verificata sempre una buona maggioranza.

L'idea di equiparazione delle prelature personali alle Chiese particolari è stata difesa da 22 voti su 49 votanti. Anche la proposta di sostituire il termine «equiparazione» con «assimilazione» non ha avuto esito positivo⁴⁰.

Anche il paragrafo secondo del can. 337 dello Schema, che attribuiva alla prelatura personale una parte del popolo di Dio, è stato respinto: solo 16 voti a favore su 50 votanti. Stesso risultato ha ottenuto la votazione sul canone che inseriva le prelature personali tra le Chiese particolari non territoriali⁴¹.

Una volta respinto tutto il complesso delle norme riguardanti le prelature personali, si è svolta la votazione sulla sostanza di un canone proposto dal Card. Ratzinger. Il testo proposto è stato approvato con 36 voti su 50 votanti⁴².

³⁹ Cf. *ibid.*, 377, 378, nt. 6, 389, 402.

⁴⁰ Cf. *ibid.*, 400 e 410-411 e 413. Durante la discussione si trova più volte ricordato questo esito.

⁴¹ Cf. *ibid.*, 401.

⁴² «Placet 36 supra 50 ut tamquam canon 341 bis hoc loco ponatur sequens textus, saltem quoad substantiam:

§ 1. Ad aptam presbyterorum distributionem promovendam aut ad peculiaria opera pastoralia pro diversis coetibus socialibus perficienda, praelaturae personales ab Apostolica Sede utiliter erigi possunt, quae Presbyteris et Diaconis cleri saecularis constant.

§ 2. Praelatura personalis regitur statutis ab Apostolica Sede conditis, eique praeficitur praelatus ut Ordinarius proprius cui ius est nationale vel internationale Seminarium erigendi necnon

Tale formulazione proposta, dopo aver assunto le dovute elaborazioni stilistiche e dopo essere stata completata con l'aggiunta sul modo della «cooperazione organica» dei laici e sui doveri del Prelato, è quella che sostanzialmente si trova nei canoni del Codice.

Dopo la riunione della Plenaria si possono verificare alcune considerevoli novità. Nello *Schema Novissimum Codicis*, pubblicato il 25 marzo 1982, si osserva che la prelatura personale cambia posizione. Le viene dato spazio alla fine della Parte II^a - II^a Sezione del II° Libro: «Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti»: Titolo VI°: *Le prelature personali*, cann. 573-576.

Accanto a questa prima osservazione non si può tralasciare di sottolineare un'altra cosa. È stata completamente eliminata l'idea di equiparazione «in iure» delle prelature personali alle Chiese particolari, la quale, per altro, precedentemente veniva espressa in maniera piuttosto debole.

La collocazione dei canoni nello *Schema Novissimum* si presentava comunque inadeguata. Dal momento che era venuta a cadere l'idea di qualsiasi forma di equiparazione alle Chiese particolari, era assurdo che i canoni relativi alle prelature personali restassero ancora nella sezione delle Chiese particolari.

alumnos incardinandi, eosque titulo servitii praelaturae personalis ad ordines promovendi.

§ 3. Conventionibus cum praelatura initis laici, tum viri tum mulieres, tum coelibes, tum matrimonio iuncti, operibus apostolicis praelaturae personalis sese dedicare possunt.

§ 4. Praelatus, initis conventionibus cum Ordinariis locorum, in quorum Ecclesiis particularibus membra praelaturae sua opera pastoralia vel missionalia exercent, prospicere debet ut iura Ordinariorum locorum serventur»: *ibid.*, 405.

Nel Codice promulgato i canoni riguardanti le prelature personali si trovano, infatti, nella Parte I^a del II° Libro, dove si parla dei «Christifideles», in un titolo compreso tra i «Ministri sacri» (Titolo III°) e le «Associazioni dei fedeli» (Titolo V°).

L'iter compiuto dalle prelature personali, per giungere alla loro definitiva collocazione nel CIC, sembra aver avuto una direzione che le ha allontanate dal concetto di equiparazione alle Chiese particolari. Non è difficile dimostrare che tale idea, strada facendo, ha assunto in maniera evidente caratteri sempre più tenui.

A questo punto vorremmo porci una domanda: è ancora ipotizzabile l'individuazione di ulteriori nuovi elementi (che ancora ci sfuggono) sui quali possa essere sostenuta la teoria che vorrebbe la prelatura personale come una nuova struttura ecclesiale appartenente alla costituzione gerarchica della Chiesa?

4) *Esiste relazione tra i fatti avvenuti dall'ottobre 1981 al gennaio 1983?*

Abbiamo appena parlato dell'Assemblea Plenaria e dello *Schema Novissimum* del Codice del 25 marzo 1982, che è il risultato, non sempre coerente, dei lavori della Plenaria⁴³.

Abbiamo pure osservato che in questa edizione le prelature personali non vengono messe nel numero delle figure equiparate alla Chiesa particolare. Abbiamo anche detto che, pur essendo loro riservato un ti-

⁴³ Affermiamo così perché, a nostro avviso, l'esito della discussione e delle votazioni della Plenaria avrebbe dovuto vedere cambiata anche la collocazione delle prelature personali.

tolo specifico, rimangono ancora inserite nella sezione relativa alle Chiese particolari.

La questione sorprende non poco. È necessario rilevare una certa incongruenza tra l'osservazione appena esposta, quella che non vede più affermata l'equiparazione tra prelatura personale e Chiesa particolare, e la constatazione che i canoni riguardanti tale istituto restano, comunque, ancora collocati insieme a quelli che trattano le Chiese particolari.

C'era bisogno di maggiore coerenza.

Nel frattempo si aggiunge un fatto nuovo.

Il 23 agosto 1982 la S. Congregazione per i vescovi emana una Dichiarazione sulla prelatura della Santa Croce e Opus Dei⁴⁴.

Tale documento è stato preparato da uno studio lungo e articolato, compiuto dalla stessa S. Congregazione, che, per svolgerlo nella maniera più documentata possibile, ha interpellato più volte anche i responsabili dell'Opus Dei⁴⁵.

Infatti, in data 18 luglio 1979, ancora una volta, il Card. Prefetto di tale S. Congregazione scrisse al Presidente Generale dell'Opus Dei per metterlo a conoscenza delle incertezze che avrebbero dovuto essere chiarificate.

Ne ricordava tre:

«1) la specifica secolarità dell'Opus Dei in quanto la contraddistingue dagli Istituti Secolari e differenzia i suoi membri dagli altri battezzati;

⁴⁴ Si tratta della Dichiarazione: *Praelaturae personales* pubblicata in: AAS 75 (1983) 464-468.

⁴⁵ Si veda in A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 2), 595-621, 839-957.

2) la “specialis ratio devinctionis” o di sudditanza al Prelato di chierici e laici, uomini e donne, nei diversi gradi della loro appartenenza all’Opus Dei, in rapporto con la loro qualità di soci o di aggregati;

3) i criteri concreti intesi a prevenire la costituzione di una “Chiesa parallela” all’interno delle giurisdizioni territoriali, praticamente in tutto il mondo»⁴⁶.

Sono tutte di grosso rilievo. Il che vuol dire che la S. Congregazione, a breve distanza dalla erezione della prelatura personale dell’Opus Dei, non aveva ancora del tutto eliminato i dubbi circa la natura giuridica di tale istituzione e nutriva qualche perplessità su quanto veniva proposto dell’Opus Dei.

Sarebbe stato molto interessante e particolarmente utile per questa nostra ricerca aver potuto leggere la risposta data dall’Opus Dei a tale autorevole sollecitazione. Non essendo stata pubblicata nel volume che ricostruisce l’itinerario giuridico dell’Opus Dei, e non avendo dove meglio cercarla, dobbiamo restare con il desiderio, anche perché non riusciamo a capire se una risposta sia poi stata fornita⁴⁷.

⁴⁶ *Ibid.*, 856.

⁴⁷ In A. DE FUENMAYOR, *L’itinerario giuridico* (cf. nt. 2), 608-609 si accenna ad un «giallo» con fuga di documenti che sembra abbia fatto desistere dalla presentazione di una risposta formale.

Si legge infatti: «Ricevuta questa lettera don Alvaro del Portillo iniziò a preparare il materiale richiesto, con il desiderio di presentarlo al più presto. Ma prima che potesse farlo, nel mese di ottobre del 1979, accadde un fatto imprevisto: due documenti (per la precisione le lettere inviate al prefetto della Congregazione per i vescovi il 23 aprile e il 2 giugno 1979) caddero nelle mani di qualcuno che li fece pervenire a parecchi vescovi e alla stampa di diverse nazioni, presentandoli in modo tendenzioso». Lo stesso testo dice che lo studio proseguì attraverso la costituzione di una Commissione paritetica. Cf. *ibid.*, 610, 613, 615, 617, nt. 28, ecc.

Il 23 agosto 1982, comunque, la Sacra Congregazione emana la sua Dichiarazione. Essa si presenta articolata in otto punti.

In relazione alla problematica che stiamo esaminando, ci ha colpito non poco il paragrafo primo del terzo punto, relativo alla potestà del Prelato.

Esso dice: «*ipsa est potestas ordinaria regiminis seu iurisdictionis, ad id circumscripta quod finem respicit praelaturae proprium, et ratione materiae substantialiter differt a iurisdictione quae, in ordinaria cura pastoralis fidelium, Episcopis competit*»⁴⁸.

Il documento parla di potestà ordinaria di giurisdizione, limitata, però, al fine proprio della prelatura. Non attribuisce al Prelato potestà ordinaria generale sulle persone laiche in qualsiasi modo legate alla prelatura personale, cosa che invece il Codice afferma riguardo al vescovo diocesano (Cfr. can. 383, § 1).

La ragione potrebbe essere dettata proprio dalla posizione che i laici si trovano ad avere nella struttura della prelatura personale.

Inoltre, ci pare piuttosto forte l'inciso che afferma essere sostanzialmente diversa questa giurisdizione da quella dei vescovi in cura d'anime. Particolarmente significativa risulta essere la precisazione «*ratione materiae*».

Sembra che la Congregazione per i vescovi, nel documento conclusivo il suo studio sulla natura della potestà di giurisdizione del Prelato della prelatura personale, non abbia dubbi nell'asserire che si tratta di realtà essenzialmente diversa dalla potestà dei vescovi diocesani. Pur utilizzando lo stesso termine ci tiene a dire che non intende la stessa cosa⁴⁹.

⁴⁸ AAS 75 (1983) 466.

⁴⁹ Non ci pare perciò esatto identificare questa potestà come

Non si può tralasciare di aggiungere una considerazione su un ultimo fatto. Prima di promulgare il Codice il Papa ha istituito due Commissioni di esperti: una di studiosi, l'altra di vescovi. Esse hanno lavorato rispettivamente: la prima dal 19 maggio al 21 ottobre, la seconda fino al 27 dicembre 1982.

Gli Atti, purtroppo, non sono ancora stati pubblicati. Non è quindi possibile risalire ad alcuna precisa documentazione.

Possiamo tuttavia inoltrarci in una logica deduzione. Se gli esperti di queste due Commissioni si fossero mostrati pienamente concordi su una posizione dottrinale diversa da quella assunta dalla Congregazione per i vescovi e dalla decisione dei membri dell'Assemblea Plenaria⁵⁰, i canoni relativi alle prelature personali avrebbero mantenuto la loro collocazione nella sezione delle Chiese particolari e si sarebbe dovuto verificare, richiesto da coerenza di dottrina e per correttezza di tecnica giuridica, anche qualche altro cambiamento sostanziale.

Dal momento che questo non è avvenuto, è possibile ritenere, senza operare forzature, che anche le due Commissioni citate abbiano concordato con le idee espresse nella Plenaria del 1981 e nella Dichiarazione del 23 agosto 1982.

Tutti questi eventi sembrano segnare i passaggi

«vere iurisdictionalis» o «episcopalis» come fa G. Lo CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 11 e 39.

⁵⁰ A sostegno di questa nostra considerazione va fatto osservare che tra i membri della Commissione dei vescovi c'era anche il Card. Ratzinger, il sostenitore più acceso della non-equiparazione tra prelature personali e Chiese particolari. Cf. U. BETTI, *In margine al nuovo Codice di Diritto Canonico*, in *Antonianum* 58 (1983) 689, nota 4.

graduali verso quella scelta che si è manifestata con la promulgazione del Codice il 25 gennaio 1983.

Dopo queste considerazioni saremmo portati a chiederci se è proprio vero affermare che il cambio di posizione dei canoni riguardanti le prelature personali non rispecchia alcun contenuto dottrinale⁵¹.

Ci domandiamo pure se, dopo aver messo in evidenza la concomitanza di tutti questi elementi, qualcuno possa ancora affermare di avere l'impressione che tutta la questione sia stata risolta in maniera troppo veloce e non sufficientemente ponderata⁵².

5) *Come leggere il can. 381, § 2?*

Il secondo paragrafo del can. 381 offre indicazioni precise sulle figure equiparate ai vescovi diocesani.

Il testo recita: «Quanti presiedono alle altre comunità di fedeli, di cui al can. 368, nel diritto sono

⁵¹ Per P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali*, Milano 1985, 71-72, «il trasferimento delle norme sulle prelature personali nella nuova sede sistematica è dovuto non a dubbio sulla loro natura gerarchica, ma all'opportunità di porre in evidenza la differenza concettuale esistente fra le stesse e le Chiese particolari». G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 9, pur considerando che «questo istituto giuridico è stato fatto oggetto di numerose indagini dottrinali che hanno considerato tutti gli aspetti: dalla genesi e dallo sviluppo storico-giuridico, ai vari profili dommatico-ricostruttivi», in tutto il suo lungo studio pare ignorare l'evoluzione della formazione dei Canoni sulle prelature personali.

⁵² Questo sembra essere il pensiero di P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari e prelature personali* (cf. nt. 51), 68, dove scrive: «Si ha l'impressione di un cambiamento improvviso, evidentemente per evitare che le prelature personali si confondano con le Chiese particolari, che impedisce tuttavia alla sistematica prescelta di orientare positivamente — e non solo negativamente — sulla natura della nuova figura giuridica.

equiparati al vescovo diocesano, a meno che non risulti diversamente o per la natura della cosa o per disposizione del diritto».

Il paragrafo rimanda al canone che definisce le figure assimilate alla Chiesa particolare. La formulazione sembra tassativa. La prelatura personale non si trova più inserita tra le figure equiparate «in iure» alla Chiesa particolare, come era avvenuto fino al 1980⁵³.

Il paragrafo afferma che soltanto quanti presiedono a comunità di fedeli ricordate al can. 368, e specificate nei canoni seguenti (369-374), sono equiparate *in iure* al vescovo diocesano.

Altre persone, che pure sono a capo di comunità di fedeli e non vengono esplicitamente citate in tale canone, non possono avere tale prerogativa.

Anche i canoni 265 e 266, relativi all'incardinazione dei chierici, paiono dare un riscontro a questa nostra considerazione.

In merito all'atto giuridico dell'incardinazione essi sembrano evidenziare, ancora una volta, la differenza esistente tra le prelature personali e le Chiese particolari e non solo mettere in luce quella esistente con gli Istituti di vita consacrata e con le Società di vita apostolica.

Ci pare che la ragione consista in questo: se le

⁵³ J.L. GUTIERREZ, *Las dimensiones particulares de la Iglesia*, in AA.Vv., *Iglesia universal e Iglesias particulares. IX Simposio Internacional de Teología*, Pamplona 1989, 255 e 263-265, inserisce ancora le prelature personali tra le strutture che si presentano come dimensioni particolari della Chiesa. In relazione alla prelatura personale scrive addirittura: «En otros casos, como sucede con las prelaturas personales, esa equiparación se funda en la naturaleza misma de la institución y en el tenor de las normas por las que se rigen»: *ibid.*, 261.

prelature personali fossero considerate come assimilate o equiparate alla Chiesa particolare, non sarebbe stata necessaria in questo luogo una loro citazione esplicita. Le realtà ecclesiali equiparate o assimilate alla Chiesa particolare non hanno infatti avuto bisogno di una citazione esplicita⁵⁴.

Tuttavia il paragrafo secondo del canone in esame prevede anche l'eccezione: «nisi ex rei natura aut iuris praescripto aliud appareat». Tale clausola deve però essere sufficientemente documentata.

Qualcuno potrebbe ipotizzare che, per il fatto che la prelatura personale viene eretta dalla Sede Apostolica, essa dovrebbe appartenere alla struttura gerarchica della Chiesa⁵⁵.

Ma è importante rilevare che la Santa Sede si riserva anche l'erezione di entità che non entrano nella struttura gerarchica della Chiesa. Si veda, ad es., il can. 312, § 1, 1°, che afferma essere la Santa Sede l'autorità competente per erigere associazioni universali e internazionali.

La natura di un'entità non sembra infatti determinata dalla procedura richiesta per la sua erezione.

⁵⁴ Di parere diverso è P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari* (cf. nt. 51), 79, che, invece, vede in questo una prova del fatto che le prelature personali fanno parte della struttura gerarchica a differenza degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica.

⁵⁵ Ci pare corretto rilevare che P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari* (cf. nt. 51), 76, prende un abbaglio quando dice: «La loro erezione compete esclusivamente alla Sede Apostolica, secondo una norma alla quale il Codice si attiene anche per le altre strutture gerarchiche». Nella nota 3, infatti, cita il can. 373 che parla della erezione di Chiese particolari e non di altre strutture ad esse assimilate; equivoco che è presente anche alla nota 7, dove cita il can. 431.

Ci vogliono altri elementi. Quelli di maggior rilievo debbono trovarsi nel diritto universale e devono essere pure facilmente riscontrabili.

6) *L'ordinario proprio è responsabile di una realtà considerata parte della struttura gerarchica della Chiesa?*

Per il tema che stiamo trattando, questa domanda non sembra inutile.

Il Codice ne parla, dando una definizione, al can. 134, § 1.

Senza indugiare troppo nella riflessione, possiamo dire che ci sono parecchie figure di «Ordinari propri» che non possono essere tra loro sovrapposte o equiparate.

Oltre al Romano Pontefice, ci sono i vescovi diocesani, i prelati territoriali, gli abati territoriali, i vicari apostolici, i prefetti apostolici, gli amministratori apostolici di realtà stabilmente erette (cfr. can. 368). Ci sono poi i «responsabili» (ci sia concessa l'espressione!) di Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi (cfr. can. 372, § 2). Ci sono, infine, i prelati personali⁵⁶ (cfr. can. 295, § 1), i superiori maggiori degli Istituti Religiosi (cfr. can. 620) e i moderatori delle Società di vita apostolica (cfr. can. 738, § 1).

A nostro avviso pare che lo spettro della figura degli Ordinari propri si presenti molto ampio e com-

⁵⁶ Non ci pare si possa dire che, parlando semplicemente di prelatura personale, sia possibile vederla come equiparata alle Chiese particolari: cf. J.L. GUTIERREZ, *Las dimensiones particulares* (cf. nt. 53), 225, 256, 261, 263-265.

prenda sia quelli facenti parte di realtà considerate come struttura gerarchica della Chiesa sia quelli che sono responsabili di altri enti, legati certamente alla missione pastorale della Chiesa, ma non inseriti nella sua struttura gerarchica.

Questa considerazione dovrebbe avere valore chiarificatore, a meno che non si dica che tutti gli enti riconosciuti dalla Santa Sede sono considerati parte della struttura gerarchica della Chiesa. Se così fosse, discriminante per una chiarezza dottrinale che non si presti ad equivoci, dovrebbe restare sempre il concetto di Chiesa particolare.

II°. I LAICI NELLE PRELATURE PERSONALI

Grande rilievo sembra essere dato alla «collocazione» dei laici nelle prelature personali.

Una componente che si pone come problematica e sulla quale c'è un certo dibattito, è proprio quella relativa ai laici⁵⁷.

La riflessione sulla natura delle prelature personali può essere senz'altro completata considerando le modalità di inserimento dei laici nella stessa.

⁵⁷ Cf. G. GHIRLANDA, *De differentia praelaturam* (cf. nt. 14), 238-243, ID., *Natura delle prelature personali e posizione dei laici*, in *Gregorianum* 69 (1988) 308-311; J. MANZANARES, *De praelaturae personalis origine* (cf. nt. 8), 406; A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali e l'Opus Dei* (cf. nt. 2), 170-174; J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 470, 483-487; ID., *De praelatura personali iuxta leges eius constitutivas et Codicis Iuris Canonici normas*, in *Periodica* 72 (1983) 95-96, 107-108; ID., *Las dimensiones* (cf. nt. 53), 264; P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari* (cf. nt. 51), 80-83; G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 12-13, 26-34, 38-44, 122-128, 194-198, 214-218, 246-254. Pare opportuno notare che A. DE FUENMAYOR..., *L'itinerario giuridico* (cf. nt. 2), 593-720, parla più volentieri di «fedeli» che di laici.

PO 10 non parla dei laici. Sembra che in tale testo, essi siano l'oggetto dell'attenzione pastorale dei presbiteri, che sono chiamati ad operare in favore di diversi gruppi di fedeli.

Anche *AG* 20 e 27 paiono parlare: il primo di «ministri adatti», e il secondo di «Istituti».

Sembra che il discorso sia indirizzato più a sottolineare l'importanza della costituzione di gruppi di ministri o di gruppi di membri di Istituti missionari, che non a dire che anche i laici sono membri delle prelature personali⁵⁸.

Parla, invece, in modo esplicito di laici il M.P. *Ecclesiae Sanctae*, I^o, 4. Esso dice testualmente: «Nulla impedisce che dei laici, sia celibi che coniugati, mediante convenzioni con la prelatura, offrano la loro abilità professionale a servizio delle opere e delle iniziative di essa».

Questo documento da una parte sembra evidenziare la prelatura come realtà esistente in maniera autonoma e completa anche senza la presenza dei laici e dall'altra pare considerare i laici come eventuali collaboratori di essa. Vengono presentati come componenti dell'attività (opere e iniziative di essa), ma non sembrano venir considerati come componente costitutiva, in senso stretto, della prelatura personale.

Non parlano di laici, invece, le Cost. Ap. *Regimini Ecclesiae Universae*, n. 49 e *Pastor Bonus*, n. 80.

⁵⁸ Ci pare un po' tirato quanto afferma J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 470: «3. Ai fedeli laici si riferisce invece il decr. *Ad gentes*, che prospetta la possibilità di integrare in una prelatura personale quei gruppi socio-culturali esistenti in una regione determinata i quali, a causa di differenti abitudini di vita, tradizioni, ecc. non riescono facilmente ad adattarsi alla forma peculiare che la Chiesa ha ivi assunto».

Il direttorio pastorale dei vescovi *Ecclesiae Imago*, n. 172, parla di prelatura intendendola proprio come una Chiesa particolare personale o rituale. È chiaro, perciò, che in tale caso vengono inclusi anche i laici.

Resta tuttavia da chiedersi se questo documento faccia riferimento anche a quelle prelature personali che non sono equiparabili alla Chiesa particolare. A noi pare di dover rispondere in modo negativo. Abbiamo infatti anche constatato che questo testo non viene mai citato nei documenti ufficiali successivi. Non rimandano ad esso né la Dichiarazione della Congregazione per i vescovi *Praelaturae personales*, né la Cost. Ap. *Ut sit*⁵⁹, di cui tratteremo più sotto.

1) *Perché alla prelatura personale si è tolta l'attribuzione della «portio populi Dei» o del «christifidelium coetus»?*

Nella formulazione dei canoni 294-297 non compare alcun riferimento esplicito alla «porzione di popolo di Dio».

Questa espressione è, invece, frequente nei canoni 368-372, nei quali si parla delle Chiese particolari.

Insieme a questa prima constatazione ci pare doveroso ricordare che negli schemi del 1977 e del 1980

⁵⁹ Cf. AAS 75 (1983) 464-468; *ibid.*, 423-425. J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 467-472, pur esaminando «Le prelature personali nei documenti conciliari», tale direttorio non lo cita nemmeno. Così fanno A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 157-158; P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari* (cf. nt. 51), 21-36; G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 20-26, e 71-118.

si parlava di una porzione di popolo di Dio anche nei riguardi delle prelature personali⁶⁰.

Fu a causa delle obiezioni esposte nella Relazione inviata ai Padri della Plenaria del 1981, che la Segreteria propone di modificare il canone sostituendo l'espressione «portio populi Dei» con l'inciso «christifidelium coetus»⁶¹.

La ragione addotta dalla Segreteria fa leva sul fatto che l'espressione «porzione del popolo di Dio» è più congruente alla definizione delle diocesi e delle altre comunità che sono assimilate alla diocesi o alla Chiesa particolare⁶², mentre la seconda è meno specifica.

In questo cambiamento ci pare di arguire che anche la Segreteria generale abbia superato decisamente l'idea che riteneva la prelatura personale assimilata alle Chiese particolari. Essa prende la decisione di cancellare l'espressione che poteva far continuare il dubbio, in maniera da eliminare così ogni ambiguità.

Tuttavia, neppure la proposta della Segreteria di sostituire quella espressione con «christifidelium coetus» sembra essere andata in porto, perché si è voluta eliminare ogni possibilità di assimilazione o equiparazione della prelatura personale con la Chiesa locale⁶³.

In Assemblea Plenaria è comunque arrivato ancora il canone che conteneva l'espressione «portio populi Dei» e su questo concetto si è discusso⁶⁴.

⁶⁰ Cf. can. 221, § 2 dello schema del libro II^o del 1977 e can. 337, § 2 dello schema del 1980. Si veda anche in *Comm.*, 14 (1982) 202.

⁶¹ Cf. *ibid.*

⁶² Cf. *ibid.*

⁶³ Cf. *ibid.*

⁶⁴ Cf. PONT. CONS. DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Congregatio Plenaria* (cf. nt. 32), 400-401.

Non è mancato chi asseriva che anche le prelature personali avevano il proprio popolo⁶⁵.

Ma c'è stato pure chi ha affermato che, quando non si verificano criteri oggettivi di appartenenza e viene, invece, offerta adesione volontaria in vista di una attività nobilissima, come quella apostolica, non si può parlare di Chiesa particolare ma si deve pensare ad un'associazione⁶⁶.

Alla votazione, la formulazione, che conteneva l'idea che la prelatura personale avesse un proprio popolo o un gruppo di fedeli, è stata respinta⁶⁷.

Nello schema del 1982 continuava ancora a restare espressa l'idea dell'incorporazione dei laici che nel Codice diventa «cooperazione organica»⁶⁸.

2) Come leggere l'inciso del can. 294: «*praelaturae personales quae presbyteris et diaconis cleri saecularis constant*»?

Nel descrivere la finalità della prelatura personale, il Legislatore asserisce pure che essa è costituita da presbiteri e diaconi del clero secolare⁶⁹.

⁶⁵ Cf. *ibid.*, 387, 401.

⁶⁶ «... non sat sufficienter expressum est, quia, quoad portionem populi Dei qui ex criteriis obiectivis ad hanc Ecclesiam particularem pertinet (...). Si autem est pertinentia voluntaria ad opus ad extra, hoc non est Ecclesia particularis, sed est consociatio»: *ibid.*, 389. Vedi anche a p. 403.

⁶⁷ G. Lo CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 238-250, 273-275, continua a parlare di *fidelium coetus*.

⁶⁸ Cf. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 484, nt. 73.

⁶⁹ Ci fa specie non trovare considerazioni di rilievo al commento di questo canone: P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari* (cf. nt. 51), 75-77, non ne parla. G. Lo CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 35-44, pur citandolo (p. 40), non prende in considerazione

Una formulazione così espressa ci fa chiedere: perché non sono stati citati anche i laici? Perché non si è detto che con i presbiteri e i diaconi essa è costituita anche dal Prelato? Perché il Legislatore aggiunge nel canone successivo, al § 1: «eique praeficitur Praelatus ut Ordinarius proprius»?

Sono alcune domande che sembrano contenere un certo rilievo.

Pare utile senz'altro sottolineare la precisazione «Cleri saecularis». Essa evidenzia la distinzione del clero della prelatura personale dal clero regolare⁷⁰. Ma non ci pare ancora del tutto chiarificatrice.

La domanda di maggior rilievo, a nostro avviso, pare la seguente: i laici sono parte costitutiva della prelatura personale?

«Guardando alle norme del Codice — scrive il Prof. Lo Castro — si può sostenere che possono darsi prelature personali composte solo da chierici»⁷¹.

Questa affermazione è in contrasto con chi, facendo le proprie considerazioni su *PO* 10, testo nel quale non si parla dei laici, asserisce che: «Gli altri elementi non sono neppure menzionati, perché si considerano evidenti di per sé: niente si dice sull'esistenza

il can. 294 e afferma che «i laici (nella prelatura personale dell'Opus Dei) fanno parte *de essentia* dell'ente» (p. 41), anche se, poco prima ha affermato che la legge generale prevede l'esistenza di prelature personali formate da soli chierici (pp. 28 e 41); J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 482 dice solo «esse devono constare di...». G. GHIRLANDA, *De differentia* (cf. nt. 14), anche se non vi accenna nelle pp. 243-246, tuttavia ne parla invece a pp. 238-239.

⁷⁰ Così sottolinea: P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari* (cf. nt. 51), 76; J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 482.

⁷¹ Cf. anche A. DE FUENMAYOR, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 170, che cita G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 28.

di un vescovo nelle diocesi peculiari o di un prelado nelle prelature personali, giacché la loro esistenza è ovvia. E lo stesso vale per i fedeli laici»⁷².

A questo proposito, si rende forse opportuno ricordare che una differenza tra diocesi e prelatura personale viene già offerta nella definizione.

La diocesi è una porzione del popolo di Dio, nella quale sono comprese tutte le componenti del popolo di Dio⁷³. La prelatura personale, invece, stando a quanto afferma il can. 294, consta di presbiteri e diaconi del clero secolare.

Si può arguire, quindi, che per costituire una prelatura personale sono sufficienti i presbiteri e i diaconi, i quali vengono sottoposti alla guida del Prelato. Per costituire, invece, una Chiesa particolare ci vuole una porzione di popolo di Dio affidata alla cura particolare di un vescovo con la cooperazione di un presbiterio.

Il fatto, poi, che le prelature personali debbano essere formate soltanto dai chierici, oppure che possano entrare a farne parte anche i laici, diventa questione di rilievo secondario.

I laici, secondo la formulazione di questo canone, sembrano non apportare niente di sostanziale alla prelatura personale, anche se devono essere considerati, senza alcuna perplessità, utilissimi, e in taluni casi dovrebbero essere ritenuti addirittura indispensabili, al raggiungimento delle sue finalità.

Una diocesi senza vescovo, o senza presbiterio, o senza vita consacrata, o senza laici, non può essere dichiarata tale; una prelatura personale, invece, esi-

⁷² J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 470.

⁷³ Cf. can. 369.

ste, per sua natura, anche senza annoverare al suo interno membri di Istituti di vita consacrata e anche senza laici.

3) *C'è differenza di appartenenza alla prelatura personale tra chierici e laici?*

Da quanto siamo andati finora argomentando, sembra di poter rispondere positivamente.

E questo non solo per la diversità di rapporto al sacerdozio di Cristo: i presbiteri partecipano al sacerdozio ministeriale o gerarchico, i laici partecipano al sacerdozio comune dei fedeli. Queste due dimensioni del sacerdozio, pur differendo essenzialmente e non solo di grado, sono ordinate l'una all'altra perché entrambe, ciascuna a suo modo proprio, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo⁷⁴. Il loro essere posti in relazione all'unico sacerdozio di Cristo non annulla la diversità, né la loro essenziale diversità è capace di operare una separazione tra loro.

La stessa cosa si verifica anche all'interno degli Istituti di vita consacrata, nei quali alcuni membri sono inseriti nel sacerdozio ministeriale, altri no⁷⁵. La diversità non costituisce separazione tra le due componenti.

Ma esiste anche un'altra ragione.

⁷⁴ Cf. LG 10.

⁷⁵ Non ci sentiamo di poter condividere tutta la disquisizione di G. Lo CASTRO, intesa a giustificare l'appartenenza costitutiva dei laici nella prelatura personale dell'Opus Dei a partire dalla distinzione-relazione tra sacerdozio comune e ministeriale. A nostro avviso tale argomentazione non aggiunge nulla di nuovo e di specifico. Cf. G. Lo CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 39-42.

Essa viene affermata espressamente nella formulazione del can. 296. In tale testo viene detto che: «i laici possono dedicarsi alle opere apostoliche di una prelatura personale mediante convenzioni stipulate con la prelatura».

Il termine «possono» non esprime, a nostro parere, una condizione indispensabile della presenza dei laici per l'esistenza della prelatura, sebbene rimanga sempre auspicabile un loro serio e continuativo rapporto con la prelatura.

Se poi, nel caso della prelatura personale dell'Opus Dei, sia ben evidente «che i laici fanno parte *de essentia* dell'ente; senza di essi la prelatura personale non potrebbe conseguire la sua finalità, non potrebbe avere i suoi presbiteri (provenienti dai laici incorporati alla prelatura), non sarebbe venuta all'esistenza o cesserebbe di esistere»⁷⁶, è da esaminare, con grande serietà ed attenzione, come caso particolare, senza trascurare quanto i documenti ufficiali dicono circa la giurisdizione del Prelato su di loro.

Comunque, a partire dal diritto universale, non pare si possa dire che presbiteri e laici siano ugualmente indispensabili per l'origine della prelatura personale.

4) *Come intendere la «cooperazione organica» del can. 296?*

Una prima considerazione prende avvio dalla sostituzione della parola «incorporazione» con l'espressione «cooperazione organica»⁷⁷.

⁷⁶ DE FUENMAYOR, *Le prelature personnelles* (cf. nt. 2), 171-172, che cita G. LO CASTRO, *Le prelature personnelles* (cf. nt. 1), 41.

⁷⁷ Anche G. LO CASTRO, *Le prelature personnelles* (cf. nt. 1), 30, 42 e 251-252, nt. 22, prende atto di questo cambiamento ma non

Il cambio non dovrebbe essere considerato come un fatto casuale o come modifica richiesta da esigenze di natura letteraria⁷⁸.

vuole attribuire ad esso alcuna importanza. Anzi dice: «Contrariamente a quanto ritiene uno studioso (sta parlando di G. GHIRLANDA citato a p. 30, nt. 5) non è possibile pertanto trarre conclusioni stringenti circa l'appartenenza o non appartenenza dei laici alla prelatura dal fatto che lo *schema codicis* del 1982 usasse il termine incorporazione (can. 575) e il codice promulgato abbia poi adoperato il termine organica cooperazione (can. 296). Conclusioni del genere potrebbero essere tratte se fosse univoco il significato giuridico di quelle espressioni nel senso attribuito dall'anzidetto studioso; ma non lo è. Quei termini vanno conseguentemente illuminati dall'uso concreto fattone dal legislatore, quale può desumersi dal complesso normativo nel quale sono inseriti. Ora non v'è dubbio che il legislatore ha in maniera inequivoca disposto nelle norme sopra ricordate e prima richiamate nel testo, per le complesse ragioni che non sto a ripetere (cfr. *retro*, cap. II, § 14, e cap. II, § 26), la possibile piena partecipazione dei laici alle prelature personali e che, dunque, l'espressione organica non significa né suppone, nel caso concreto, una mancata appartenenza o una debole appartenenza, ma può significare e comportare — come nella prima prelatura istituita — una appartenenza funzionale».

Ci pare opportuno solo considerare che, se il cambiamento della parola non avesse avuto alcun senso, non sarebbe stata necessaria e utile la sostituzione. Se le parole voglio dire qualcosa, il Legislatore con una loro scelta precisa intende affermare o chiarificare un concetto. Questo è quanto ci sembra di capire, sia nel testo (can. 296), sia nel contesto (la Plenaria, lo Schema del 1982 e la collocazione attuale delle prelature personali nel CIC).

⁷⁸ G. Lo CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 39 e 251, nt. 22, si mostra particolarmente attento a citare la Dichiarazione *Praelaturae personales*, che è l'unico documento che adopera ancora l'espressione «laici Praelaturae incorporati». Nello stesso tempo, a p. 81 in nota 49, dice che «La *declaratio* può essere considerata come un atto ricognitivo ed espositivo per via sintetica (non integrativo) di una normativa esistente, mirante a scopi di pubblicità della stessa. La sua dipendenza dal provvedimento e

Le due parole sembrano avere un contenuto diverso.

La prima parola (incorporazione) dà l'idea di «entrare ad essere parte di una realtà», di essere parte di un corpo⁷⁹.

La seconda intende sottolineare l'attività. Questa può essere molto intensa, molto preziosa, addirittura indispensabile, ma non inserisce costitutivamente nella realtà della prelatura.

I termini «cooperare» e «cooperazione» non hanno un'unico spessore⁸⁰. Comunque non sembra si possa giungere ad asserire che essi siano sinonimi di «incorporazione». Altrimenti si dovrebbe pure dire che chiunque coopera, a vario titolo, con una realtà, ne viene automaticamente incorporato.

Il can. 296, nel descrivere l'azione con la quale i laici fanno una libera scelta e si sentono soggettivamente impegnati, adopera la parola «sese dedicare».

Il «sese dedicare» ha come oggetto le attività apostoliche della prelatura personale, non la stessa prelatura.

Sembra quasi che i laici siano invitati a puntare le

dalla normativa principale appare peraltro evidente. Essa è dunque un atto secondario: non solo senza quelli non s'avrebbe, né, ove venissero meno, potrebbe continuare a reggersi, ma nell'ipotesi di divergenza con la normativa di riferimento, questa avrebbe la prevalenza». Il tutto ci fa dedurre che anche il termine «incorporati» non ha il valore ipotizzato dall'A. perché il *CIC* e la *Cost. Ap. Ut sit* non lo adoperano. Per sostenere l'importanza del termine «incorporati» egli cita, invece, molto spesso il *Codex Iuris Particularis* dell'Opus Dei.

⁷⁹ La stessa interpretazione viene data anche da G. LO CASTRO. Cf. *ibid.*, nt. 22.

⁸⁰ Cf. J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 484; A. CELEGHIN, *Origine e natura della Potestà sacra. Posizioni post-conciliari*, Brescia 1987, 441, compresa la nt. 26.

loro intenzioni, i loro servizi, le loro attività e le loro attenzioni sulle opere della prelatura e non sulla realtà della prelatura personale.

C'è un rapporto tra prelatura personale e laici, con diritti e doveri reciproci in vista di una finalità comune, che è l'attività apostolica della prelatura personale.

La scelta dei laici di dedicarsi a tali opere apostoliche è operata mediante l'istituto della «convenzione»: un atto attraverso il quale un laico e la prelatura danno inizio ad un rapporto bilaterale per attuare la finalità di apostolato della prelatura stessa⁸¹.

Riteniamo opportuno soffermarci brevemente anche su questo concetto.

Ci viene immediatamente in mente l'accordo che deve essere stabilito tra un Ordinario del luogo e un Superiore di un Istituto di vita consacrata, nel caso in cui quest'ultimo si assume l'impegno della cura particolare di una parrocchia⁸², o accoglie il mandato di coprire un altro ufficio ecclesiastico della diocesi.

Con tale atto non si verifica alcun tipo di «incorporazione» dell'una nell'altra realtà; né si attua il passaggio di una persona dall'una all'altra realtà ecclesiale.

⁸¹ Non ci pare sia esatto affermare che l'atto di adesione alla prelatura personale non abbia differenze rispetto all'adesione ad altre realtà ecclesiali. La «convenzione» è un atto giuridico particolare, che ha una sua connotazione precisa. Non ci troviamo perciò in sintonia con G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 259-272.

⁸² Cf. c. 520, § 2. Anche la prelatura personale, attraverso il Superiore competente, attua una convenzione con il vescovo diocesano nel caso in cui le vengano affidate delle parrocchie: cf. *Praelaturae personales*, V^o, b.

Si stabiliscono accordi di vario genere dai quali sorgono diritti e doveri reciproci in vista di una comune attività pastorale.

La convenzione con la prelatura personale inserisce i laici in una «cooperazione organica», il cui modo di attuarsi deve essere determinato dagli statuti.

Nel CIC la «cooperazione» viene affermata sempre come rapporto che unisce due entità in un'unica attività, nei confronti della quale viene a sussistere, da entrambe le parti, una vocazione comune e un'impegno conseguente a realizzare la medesima finalità, ma non necessariamente una realtà comune⁸³.

Cooperazione non deve perciò essere intesa come «aiuto a» qualcuno⁸⁴. Essa va capita piuttosto come un operare «insieme con» qualcuno per una comune attività, nei confronti della quale ciascuno mantiene la propria vocazione, la propria responsabilità, la propria funzione e il proprio ruolo.

Con tali considerazioni non intendiamo assolutamente affermare che, in nessun caso, neanche in quello delle prelature personali, la cooperazione dei laici avrà «un carattere esterno ed ausiliario di aiuto al clero, oppure servirà a preparare il terreno affinché quest'ultimo possa attuare più agevolmente gli scopi istituzionali della prelatura»⁸⁵ o della Chiesa particolare o di qualsiasi altra realtà.

⁸³ Si vedano i cc. 275, § 1; 434; 680, 708, 713, § 2; 782, § 1; 791; 820; 1274, § 4. Eccezioni sono relative al c. 1096, § 1, che parla della cooperazione sessuale nel matrimonio e al c. 369 che parla della cooperazione del vescovo con il suo presbiterio diocesano.

⁸⁴ Ci troviamo d'accordo con J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 484.

⁸⁵ J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 486, che cita A. DE FUENMAYOR.

Il canone in esame parla, però, di cooperazione «organica». È necessario intendere bene l'aggettivo, senza prendere abbagli e pensare, magari, che esso abbia la forza di trasformare anche il sostantivo. Un conto è parlare di struttura organica, altro è parlare di attività organica⁸⁶.

Ci pare di poter dire che nella struttura organica venga asserita un'unità costituzionale tra le varie realtà, senza confusione di funzioni, che è pure chiamata a condurre ad un'attività che si manifesterà insieme comune e distinta. Dalla struttura organica proviene una cooperazione organica. Però potremmo pure dire che, e lo verifichiamo anche nella vita concreta della Chiesa, l'assenza di cooperazione, organica o meno, non mette in discussione l'inserimento del singolo nella struttura ecclesiale.

La stessa cosa non sembra ipotizzabile nel caso di una cooperazione organica. Non si può dire che, qualora una persona s'inserisca in una cooperazione organica, automaticamente essa entri a far parte della struttura nella quale o per la quale opera.

Così ci pare che la mancanza di cooperazione concreta debba mettere in discussione l'accordo stipulato tra laico e prelatura. Se fosse diversamente la stessa convenzione non avrebbe senso.

Ci poniamo ancora una domanda. Ci chiediamo se, a partire dalla finalità apostolica della prelatura personale, che implica la collaborazione di tutti i membri della Chiesa, si possa affermare che: «in tal caso la cooperazione organica si eleva a *ratio* che motiva l'erezione della prelatura»⁸⁷.

⁸⁶ Ci pare che in questo abbaglio entri J.L. GUTIERREZ, *Le prelature personali* (cf. nt. 2), 485.

⁸⁷ Riportiamo per intero J.L. GUTIERREZ, *Le prelature perso-*

Ogni compito apostolico chiede di venire realizzato mediante la cooperazione tra sacerdozio ministe-

nali (cf. nt. 2), 486-487, dove l'A. cita A. DE FUENMAYOR, *I laici nelle prelature personali*, in AA.Vv., *L'itinerario giuridico dell'Opus Dei* (cf. nt. 2), in modo che ciascun lettore possa poi continuare la propria riflessione.

«Possiamo quindi dire che, senza escludere una pluralità di significati, la cooperazione organica, nel senso suo più piena, sorge dalla relazione mutua e necessaria fra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune ed è radicata nell'essere stesso della Chiesa, la cui missione non è né clericale né laicale, ma si realizza proprio nella complementarità.

Alla luce di tali chiarimenti, dobbiamo rilevare con Fuenmayor, quanto alla partecipazione attiva dei laici al lavoro delle prelature personali, attraverso le convenzioni alle quali si riferisce il Can. 296, che “se la prelatura è stata creata per realizzare una finalità di ordine esclusivamente pastorale, consistente cioè nell'esercizio del ministero proprio del sacerdozio, la cooperazione organica dei laici avrà, ordinariamente, un carattere esterno ed ausiliario di aiuto al clero oppure servirà a preparare il terreno affinché quest'ultimo possa attuare più agevolmente gli scopi istituzionali della prelatura” (81). Tuttavia, con lo stesso autore, notiamo che v'è da considerare un'altra possibilità: “che cioè una prelatura sia eretta per lo svolgimento di un peculiare compito apostolico, il quale per sé esige d'essere necessariamente realizzato mediante una cooperazione organica fra chierici e laici (notiamo: non *dei* laici *con* i chierici), o, come abbiamo scritto sopra, fra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune; in tal caso la cooperazione organica si eleva a *ratio* che motiva l'erezione della prelatura... Quando la cooperazione organica è di per sé la *ratio apostolatus* (decr. *Presbyterorum Ordinis*, N. 10/2), in vista della quale il Romano Pontefice erige una prelatura, la convenzione inserisce il laico nel corpo stesso della prelatura, e cioè della sua dimensione attiva; in tal caso sembra adeguato l'uso dell'espressione *incorporazione*”.

Diventa così palese il motivo per il quale il termine *incorporatio* è stato sostituito con *cooperatio organica*: il primo avrebbe potuto essere inteso nel senso che la partecipazione dei laici era possibile solo per quelle prelature la cui *ratio apostolatus* avesse richiesto la collaborazione mutua e ugualmente necessaria fra sa-

riale e comune⁸⁸. Siamo tutti d'accordo. Ma se questo fosse vero in relazione ad ogni realtà e attività ecclesiale, non potrebbero più esistere associazioni laicali, né Istituti di vita consacrata senza membri appartenenti al sacerdozio ministeriale.

Ci pare perciò inesatto affermare che la ragione dell'erezione della prelatura personale sta nella cooperazione organica.

L'aggettivo «organica», a nostro avviso, più che sottolineare l'unità delle attività, sembra mettere in luce la diversità di rapporto esistente tra presbiteri e diaconi da una parte e laici dall'altra nella prelatura personale stessa.

Da questo deriva, perciò, che la collaborazione sarà organica: cioè articolata e non uniforme, in vista di una efficace azione pastorale della stessa prelatura personale⁸⁹.

5) *I criteri di appartenenza dei laici alle chiese particolari e di adesione alle opere apostoliche delle prelature personali*

Tutti i laici fanno parte della Chiesa Cattolica, se sono stati battezzati nella fede cattolica.

Sono però soggetti alle norme del CIC solo quelli

cerdoti e laici; invece, con l'espressione *cooperatio organica*, senza escludere minimamente la predetta forma di partecipazione, si dà anche adito ad altre forme di collaborazione, sempre naturalmente entro l'ambito della mutua relazione e complementarità fra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune».

⁸⁸ Cf. J.L. GUTIERREZ, *Unità organica e norma giuridica nella Costituzione Apostolica «Ut sit»*, in *Romana* (1986), 346-348.

⁸⁹ Cf. P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari* (cf. nt. 51), 82.

che, mediante il battesimo, sono stati inseriti nel rito latino⁹⁰.

Accanto a questo criterio generale, poiché l'unica Chiesa Cattolica sussiste nelle Chiese particolari⁹¹, un laico appartiene anche alla Chiesa particolare, che, di regola, è circoscritta entro un determinato territorio⁹², ma può essere costituita anche in base ad un rito o ad altri simili motivi⁹³.

Ci pare di poter arguire che, da quanto dice il Codice, i criteri di appartenenza ad una Chiesa particolare, a partire dal battesimo, siano criteri oggettivi, legati, cioè, a dati di fatto che prescindono dalla volontà del singolo laico. Al laico non viene detto di chiedere l'inserimento in una diocesi, o in una realtà ad essa assimilata, quando cambia residenza, o quando intervengono altri fattori⁹⁴.

È automatico che cambiando questi dati oggettivi, ci sia anche l'inserimento in una Chiesa particolare diversa⁹⁵.

Quello che caratterizza, invece, l'adesione alle prelature personali, è una scelta libera e diretta.

Il criterio di adesione alle prelature personali è simile più a quello della scelta associativa⁹⁶ e a quello

⁹⁰ Cf. can. 1.

⁹¹ Cf. can. 368.

⁹² Cf. can. 372, § 1.

⁹³ Cf. can. 372, § 2.

⁹⁴ Si pensi alla vita militare. Cf. Cost. Ap. *Spirituali militum curae*, in AAS 78 (1986) 481-486.

⁹⁵ G. LO CASTRO, *Le prelature personali* (cf. nt. 1), 253-256, affronta la questione partendo dall'idea che le prelature personali siano struttura gerarchica della Chiesa e, naturalmente, dice che la questione non è rilevante.

⁹⁶ Cf. cann. 306-308.

tipico di chi sceglie di entrare nella vita consacrata⁹⁷, che non a quello che inserisce i laici nelle Chiese particolari.

Il problema non sta nel fatto che i laici siano o meno membri delle prelature personali. È, infatti, prevista la libertà di scelta nell'adesione. La questione, come già abbiamo accennato, sta nel fatto che essi vengano considerati membri senza i quali la prelatura non può esistere. E per trovare orientamenti risolutivi, è necessario considerare il modo attraverso il quale entrano in essa o da essa si separano.

(*continuabitur*)

ADRIANO CELEGHIN

⁹⁷ Cf. can. 573, § 2. Dobbiamo dire che non intendiamo identificare l'adesione alle prelature personali con quella di un membro ad una associazione o di un fedele ad un Istituto di vita consacrata. Insieme ci pare il caso di ricordare che l'analogia con l'associazione è stata sottolineata più volte alla Assemblea Plenaria. Cf. PONT. CONS. DE LEGUM ..., *Congregatio Plenaria* (cf. nt. 32), 377-402. Cf. P. RODRIGUEZ, *Chiese particolari* (cf. nt. 51), 82-83. Ci pare però importante sottolineare la differenza con l'essere parte di una Chiesa particolare.